



Convenzione per lo svolgimento di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza (classe delle lauree magistrali in giurisprudenza – lmg-01)

TRA

Il Dipartimento Jonico dell'Università degli Studi di Bari, in persona del Direttore Prof. Bruno Notarnicola

E

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto in persona del Presidente Avv. Vincenzo Di Maggio

- **Visti** gli articoli. 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare l'articolo 41, comma 6, lettera *d*), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- **Visto** il decreto ministeriale del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, ed in particolare l'articolo 5;
- **Vista** la convenzione quadro conclusa il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
- **Considerato** che presso il Dipartimento Jonico dell'Università degli Studi di Bari è istituito ed attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);

convengono quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente convenzione quadro, stipulata ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disciplina, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale. La presente convenzione quadro individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.

Articolo 2



Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende per:
- a) *“legge”*: la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense);
 - b) *“regolamento”*: il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
 - c) *“convenzione quadro”*: la convenzione quadro conclusa il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori Jonico e Scienze Giuridiche;
 - d) *“Consiglio dell’Ordine”*: il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Taranto;
 - e) *“tirocinio”*: il tirocinio per l’accesso alla professione forense di cui all’articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6, lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 - f) *“corso di laurea”*: il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
 - g) *“Università”*: l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
 - h) *“Dipartimento”*: il Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture dell’Università degli Studi di Bari
 - i) *“CFU”*: crediti formativi universitari.

Articolo 3

Anticipazione di un semestre di tirocinio

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/O1); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/I O); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Articolo 4

Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata:
- a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d. P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
 - di cui all’articolo 3 della presente convenzione;
 - di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) della legge.



- L'Ordine si riserva la facoltà di richiedere allo studente l'esibizione del certificato ufficiale degli esami sostenuti prodotto dalle Segreterie studenti di competenza.
- b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;
 - c) dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Preside o Direttore delle strutture di cui all'articolo 1, lettera f), della presente convenzione quadro e scelto tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti alle strutture medesime, nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, commi 3 e 4;
 - d) da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico all'uopo indicato dal Preside o Direttore delle strutture di cui all'articolo 1, lettera f), della presente convenzione.
2. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge.

Articolo 5

Condizioni per lo svolgimento anticipato del semestre di tirocinio professionale

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente che:
- a) sia iscritto a tempo pieno per la prima volta all'ultimo anno del corso di laurea;
 - b) abbia superato gli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea ed abbia ottenuto CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
 - 1) Diritto privato (IUS/01);
 - 2) Diritto processuale civile (IUS/15);
 - 3) Diritto penale (IUS/17);
 - 4) Diritto processuale penale (IUS/16);
 - 5) Diritto amministrativo (IUS/10);
 - 6) Diritto costituzionale (IUS/08);
 - 7) Diritto dell'Unione europea (IUS/14);
 - c) goda del pieno esercizio dei diritti civili;
 - d) non si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 della legge;
 - e) non sia sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
 - f) non abbia riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
 - g) in caso di ammissione mantenga una condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.



Articolo 6

Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera d).
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione quadro il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
4. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del regolamento può essere ridotto da venti a dodici.
5. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.
6. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
7. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
8. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
9. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Articolo 7

Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista.



2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti dinanzi al Consiglio ed in presenza del Tutor accademico. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge.

Articolo 8 Durata e rinnovo

1. La presente convenzione quadro ha una durata di cinque anni e sarà esplicitamente rinnovabile.

Taranto _____

Il Direttore del Dipartimento jonico
Prof. Bruno Notarnicola

Il Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Taranto
Avv. Vincenzo di Maggio